

proposta di legge n. 193

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 aprile 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001 N. 20
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di modifica della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) nasce dalla esigenza di fissare disposizioni che tutelino con maggiore efficacia i diritti dei lavoratori per quanto riguarda sia l'accesso sia il trattamento al lavoro, e che abbiano l'obiettivo di garantire il pieno sviluppo della persona, ripudiando ogni forma di discriminazione.

L'articolo 3 dello Statuto stabilisce infatti, al comma 1, che la Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudiando ogni forma di discriminazione e, al comma 2, che la Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini e garantendo parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

Quanto espresso nel comma 2 dell'articolo è diretta espressione del dettato costituzionale: infatti, l'articolo 117, settimo comma della Costituzione stabilisce che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Lo Statuto, all'articolo 4, comma 1, stabilisce altresì che la Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell'emarginazione e promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell'inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.

Con la presente proposta si intende pertanto agire positivamente a livello di benessere lavorativo: la prima modifica alla citata l.r. 20/2001 riguarda l'istituzione del comitato unico di garanzia che assume unificandole tutte le funzioni del comitato per le pari opportunità e del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; la seconda riguarda essenzialmente la necessità di garantire la rappresentanza paritaria tra i due generi negli organismi interni all'ente (comitati e commissioni).

Il quadro di riferimento statale della materia è costituito dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28

novembre 2005, n.246) e, specificamente, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) così come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

La legge 183/2010 è intervenuta in modifica del d.lgs. 165/2001 stabilendo che, al fine di garantire la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni. La mancata costituzione comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.

Con successiva direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)", è stato sottolineato come l'unicità dell'organismo unico risponde all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza alla questione delle pari opportunità, la quale entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo dell'ente, rappresentando altresì un elemento di razionalizzazione.

La proposta si compone di due articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 inserisce l'articolo 24 bis (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) nel CAPO II (Struttura organizzativa) della legge regionale citata.

Il comma 1 prevede l'istituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

Il comma 2 stabilisce che il CUG sia formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

Il comma 3 stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale definiscano d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

I commi 4 e 5 dettano disposizioni in merito alla costituzione del CUG e al suo funzionamento interno, stabilendo altresì che il nuovo organismo operi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

Il comma 6 contiene le disposizioni in merito alla cessazione delle funzioni attualmente esercitate dal Comitato per le pari opportunità e dal Comitato paritetico per il fenomeno mobbing.

Le disposizioni contenute nell'articolo sono state condivise dalle rappresentanze sindacali nell'incontro del 16 settembre 2011.

L'articolo 2 contiene le modifiche all'articolo 38 bis della citata l.r. 20/2001.

L'articolo 38 bis, aggiunto con legge regionale 19/2005, tratta delle pari opportunità stabilendo che i comitati e le commissioni operanti all'interno dell'amministrazione regionale debbano essere composti da entrambi i generi. Con la modifica si propone di determinare in modo preciso la composizione degli organismi collegiali interni stabilendo che ciascun genere non possa essere rappresentato in misura maggiore al 50% con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.

L'articolo 38 bis è quindi riformulato nel modo seguente:

“Art. 38 bis (Pari opportunità) “Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro i comitati e le commissioni previste dalla presente legge sono composti nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi in modo che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere”.

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 24 bis
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Dalla data della sua costituzione il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

7. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 38 bis della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 bis della legge l.r. 20/2001, le parole: “da entrambi i generi” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi in modo che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere”.